REGOLAMENTO (CEE) N. 167/81 DELLA COMMISSIONE
del 21 gennaio 1981
che fissa le tasse di compensazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79, all'importazione dei prodotti vinicoli deve essere riscossa una tassa di compensazione se il prezzo d'offerta franco frontiera di tali prodotti, maggiorato dei dazi doganali, è inferiore al prezzo di riferimento dei prodotti medesimi; che la tassa di compensazione è uguale alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo d'offerta franco frontiera maggiorato dei dazi doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3105/80 della Commissione [3] ha fissato i prezzi di riferimento applicabili dal 16 dicembre 1980 al 15 dicembre 1981;

considerando che, per ogni prodotto per il quale è fissato un prezzo di riferimento, viene stabilito, sulla base di tutti i dati disponibili, un prezzo d'offerta franco frontiera per tutte le importazioni; che tali dati sono precisati all'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1019/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, relativo alle modalità d'applicazione per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera e la fissazione delle tasse di compensazione nel settore del vino [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1297/77 [5];

considerando che, in conformità degli articoli 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 1019/70, i prezzi d'offerta franco frontiera devono essere calcolati sulla base delle più favorevoli possibilità d'acquisto dei relativi prodotti; che nel calcolare tali prezzi non deve essere tenuto conto delle informazioni riguardanti offerte che non hanno incidenza economica sul mercato, specie per il volume limitato cui si riferiscono;

considerando che, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1019/70, i prezzi considerati devono essere adeguati quando non si applicano franco frontiera della Comunità o ad un prodotto corrispondente a quello il cui prezzo d'orientamento è stato preso in considerazione per la fissazione del prezzo di riferimento;

considerando che la tassa di compensazione per un prodotto deve essere fissata per grado/hl o per hl, secondo che il prezzo di riferimento per tale prodotto sia fissato per grado/hl o per hl;

considerando che, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1019/70, la tassa di compensazione viene modificata qualora si constati una variazione notevole del prezzo d'offerta franco frontiera;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 896/78 della Commissione, del 28 aprile 1978, che fissa le tasse compensative nel settore vitivinicolo [6];

considerando che l'applicazione delle anzidette disposizioni ai dati attualmente in possesso della Commissione ha per conseguenza che la tassa di compensazione viene fissata come sotto indicato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le tasse di compensazione applicabili nel settore del vino sono fissate ai livelli indicati in allegato.

2. Il regolamento (CEE) n. 896/78 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° gennaio 1981.

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.
(3) GU n. L 324 del 29. 11. 1980, pag. 64.
(4) GU n. L 118 dell'1. 6. 1970, pag. 13.
(5) GU n. L 149 del 17. 6. 1977, pag. 10.
(6) GU n. L 117 del 29. 4. 1978, pag. 58.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della tassa di compensazione
ex 20.07 A I e B I	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uve), concentrati o no, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % :	
	— bianco	0,23 ECU/% vol potenziale/hl
	— altri	0,25 ECU/% vol potenziale/hl
ex 22.05 C	Vino rosso e vino rosato	0,27 ECU/% vol effettiva/hl
ex 22.05 C	Vino bianco :	
	— presentato col nome del vitigno Riesling o Sylvaner	0 ECU/hl (1)
	— altri	0,24 ECU/% vol effettiva/hl
ex 22.05 C	Mosti di uve fresche mutizzati con alcole ai sensi della nota complementare 4 a) del capitolo 22 della tariffa doganale comune	0 ECU/% vol totale/hl
ex 22.05 C	Vino alcolizzato ai sensi della nota complementare 4 b) del capitolo 22 della tariffa doganale comune	0 ECU/% vol effettiva/hl
ex 22.05 C	Vino liquoroso ai sensi della nota complementare 4 c) del capitolo 22 della tariffa doganale comune :	
	— destinato alla trasformazione sotto controllo doganale o amministrativo che presenta le stesse garanzie in prodotti altri che alla voce 22.05 della tariffa doganale comune	0 ECU/hl
	— altri	10 ECU/hl

(1) Per beneficiare dell'esenzione della tassa di compensazione, la menzione Riesling o Sylvaner deve figurare obbligatoriamente sul documento V I 1.